



COMUNE di TORNARECCIO

PROVINCIA DI CHIETI

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEI LAVORI PUBBLICI E
PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI
art. 125 D.Lgs. n. 163/2006

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 21.04.2010

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEI LAVORI PUBBLICI E PER
L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI

art.125 D.Lgs. n.163/2006
(approvato con deliberazione del C.C. n. del 00.04.2010)

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Modalità di acquisizione in economia e limiti di spesa
- Art. 3 Tipologie inerenti ai lavori
- Art. 4 Divieto di frazionamento
- Art. 5 Adozione provvedimenti
- Art. 6 Preventivi di spesa
- Art. 7 Scelta del preventivo
- Art. 8 Ordinazione
- Art. 9 Esecuzione dell'intervento
- Art. 10 Pagamenti e attestazione di regolare esecuzione
- Art. 11 Verbalizzazione del procedimento
- Art. 12 Individuazione del responsabile del procedimento
- Art. 13 Oneri fiscali
- Art. 14 Incarichi professionali
- Art. 15 Entrata in vigore

Art.1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'acquisizione in economia dei **lavori** pubblici, in attuazione di quanto disposto dall'art.125 del nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.Lgs. 163/2006, di seguito denominato "codice".

Art. 2 - Modalità di acquisizione in economia e limiti di spesa

1. L'acquisizione in economia dei lavori può avvenire:

- a. in amministrazione diretta;
- b. a cottimo fiduciario.

2. Sono eseguiti in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre la partecipazione di alcun operatore economico. Essi sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio. L'importo di ogni singolo lavoro non può comportare una spesa superiore ai 20.000 euro.

3. Sono acquisiti a cottimo fiduciario i lavori per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a operatori economici.

4. I lavori in economia sono ammessi in genere per importi fino a 150.000 euro per le tipologie indicate all'art. 3 del presente regolamento. Qualora si tratti di lavori di sola manutenzione l'importo di ogni singolo lavoro non può essere superiore a 100.000 euro.

Art. 3 – Tipologia di lavori che possono eseguirsi in economia

1. E' possibile il ricorso all'acquisizione in economia dei lavori per gli interventi di manutenzione del patrimonio comunale in genere, per l'esecuzione di lavori pubblici di modesta entità, nonché per le altre tipologie di cui all'art. 125 comma 6 del codice. Nei casi in cui l'esecuzione in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare dalla determinazione di cui al successivo art.6, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.

2. I lavori che hanno le caratteristiche di cui al primo comma e che possono eseguirsi in economia sono i seguenti:

a. per il servizio delle strade:

- le riparazioni urgenti per frane, erosioni, instabilità dei muri sostegno, rovine di manufatti ecc.;
- la manutenzione delle strade, piazze, parcheggi e spazi pubblici in genere;
- lo sgombero della neve;
- lo spurgo delle cunette, delle chiaviche e le piccole riparazioni ai manufatti;
- la manutenzione di barriere e protezioni stradali;

b. per il servizio delle acque pubbliche e delle fognature che non rientrano nelle competenze del gestore incaricato:

- la manutenzione degli acquedotti, delle fontane, dei pozzi e delle fognature;
- le prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque dai territori inondati;

c. per il servizio relativo agli immobili di proprietà del comune:

- la manutenzione dei fabbricati con relativi impianti, infissi e manufatti, la riparazione, consolidamento statico e adattamento dei locali;

d. per il servizio in genere dei lavori pubblici:

- la manutenzione dei giardini, dei parchi, viali, passeggi e piazze pubbliche e arredo urbano, nonché dei resedi stradali caduti in uso pubblico;
- l'innaffiamento, il taglio dell'erba dei cigli e delle scarpate stradali;
- la manutenzione e adeguamento della rete di pubblica illuminazione;
- la manutenzione dei cimiteri;
- i puntellamenti, concatenamenti e demolizioni di fabbricati e manufatti pericolanti;
- i lavori e provviste da eseguirsi d'ufficio a carico ed a rischio degli appaltatori;
- i lavori e provviste da eseguirsi con le somme a disposizione dell'amministrazione nei lavori dati in appalto;
- ogni lavoro da eseguirsi d'urgenza, quando non vi siano il tempo ed il modo di procedere all'appalto o siano infruttuosamente esperite le procedure aperte, ristrette, oppure nelle condizioni previste dalla legge, non abbiano avuto esito positivo le procedure negoziate;

- i lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai regolamenti ed alle ordinanze del Sindaco;
- i lavori indispensabili ed urgenti non ricompresi nei contratti di appalto e da eseguirsi in aree, con mezzi d'opera e servendosi di locali e di cave, già dati in consegna alle imprese;
- i lavori non ricompresi nei punti precedenti del presente comma ed i lavori riconducibili in ogni caso alle tipologie generali di cui all'art. 125 c. 6 e per importi non superiori a 150.000 euro.

3. Possono altresì eseguirsi in economia i lavori pubblici non ricompresi nelle tipologie di cui al precedente comma, relativi ad opere pubbliche di modesta entità, per un importo fino a 100.000 euro.

Art. 4 - Divieto di frazionamento

1. È vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente regolamento.

Art. 5 - Adozione provvedimenti

1. Fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 4, il ricorso alla gestione in economia degli interventi è disposto con determinazione del Responsabile del settore interessato.

2. Il responsabile nel provvedimento di cui al primo comma indica:

- la modalità di esecuzione degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 2 del presente regolamento;
- il responsabile del procedimento, secondo quanto disposto dal successivo art. 12, qualora non ritenga di mantenere in capo a sé detto ruolo;

e per gli interventi da eseguirsi a cottimo fiduciario:

- l'ammontare della spesa di ciascun intervento nei limiti di cui agli articoli precedenti;
- le condizioni generali di esecuzione degli interventi;
- le modalità di pagamento, con riferimento al regolamento di contabilità;
- la cauzione e le penalità in caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori;
- la disponibilità finanziaria.

3. La determinazione di cui al primo comma equivale ad autorizzazione all'esecuzione degli interventi in economia. La previsione in sede di PEG/PRO tiene luogo della determinazione di cui al primo comma ed equivale ad autorizzazione all'esecuzione degli interventi in economia qualora ne contenga tutti gli elementi essenziali sopra descritti.

4. Per lavori di importo inferiore a 20.000 euro, la gestione in economia può essere disposta direttamente dal responsabile del settore, previo accertamento delle disponibilità di bilancio.

Art. 6 - Preventivi di spesa

1. A seguito della determinazione di cui all'art. 5 comma 1, o nel caso di cui all'art. 5 comma 4, il responsabile del settore provvede a richiedere per iscritto la presentazione di preventivi entro un termine da stabilirsi di volta in volta a operatori economici idonei indicando le condizioni di esecuzione, le modalità di pagamento, la cauzione, le penalità in caso di ritardo, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti, facendo altresì menzione della facoltà di provvedere alla esecuzione a rischio e pericolo dell'assuntore e di risolvere la obbligazione mediante semplice denuncia nei casi in cui l'assuntore stesso venga meno ai patti concordati ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti.

2. I preventivi devono richiedersi, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti con le modalità di cui al comma successivo. È consentito, tuttavia, il ricorso ad un solo operatore economico nel caso in cui il lavoro sia di importo inferiore ai 40.000 euro, previa autorizzazione formale della Giunta comunale.

3. L'affidatario dei lavori deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria prescritta per le prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Per le tipologie di lavori di cui si preveda l'esecuzione nel corso dell'anno, il responsabile interessato può provvedere all'approvazione, con propria determinazione, di elenchi di operatori economici. Detti elenchi possono essere unici anche per

aree affini. Sono iscritti nei predetti elenchi gli operatori, in possesso dei requisiti di cui sopra, che ne facciano richiesta. A tal fine viene predisposto con cadenza annuale un avviso da pubblicarsi all'albo pretorio e sul sito internet del Comune. L'elenco può essere integrato in corso d'anno d'iniziativa dell'amministrazione o sulla base di ulteriori richieste pervenute. Qualora i lavori da effettuarsi non ricadano in alcun elenco o sussistano ragioni di specialità, il responsabile del procedimento effettua l'indagine di mercato di cui al comma precedente.

4. L'indagine di mercato avviene attraverso gara informale da esperirsi mediante richiesta di presentazione di disponibilità e di offerta, secondo le modalità specificate sulla lettera di invito.

5. Per l'aggiudicazione dei lavori in economia può essere applicato il criterio del "miglior prezzo" o quello della "offerta economicamente più vantaggiosa" mediante la predeterminazione di diversi criteri variabili, quantitativi e/o qualitativi, da menzionare sulla lettera di invito, in conformità a quanto eventualmente prescritto dall'ordinamento.

Art. 7 - Scelta del preventivo ed impegno di spesa

1. Scaduto il termine di presentazione delle offerte, il responsabile del settore nella fattispecie in cui sia richiesta la presentazione di più preventivi, accertatane la regolarità, sceglie in base all'offerta più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella lettera di invito. Il Responsabile con propria determinazione procede all'assunzione del relativo impegno di spesa. Il responsabile ha facoltà di non procedere ad alcuna scelta con atto motivato.

2. Il responsabile del settore, nei casi in cui sia stato presentato o richiesto un solo preventivo, dà corso ugualmente all'esecuzione dell'intervento, quando ritiene che il preventivo presentato sia vantaggioso per il Comune.

3. Per le operazioni di cui ai commi precedenti, nel caso in cui il lavoro sia di importo superiore ai 20.000 euro, il responsabile del settore opera assistito da altro impiegato del comune, che provvede alla redazione del verbale di cui al successivo art.11.

4. In ogni caso, attesta la congruità del preventivo scelto.

Art. 8 - Ordinazione

1. Effettuate le operazioni di cui al precedente art. 7, il responsabile del settore emette l'atto di ordinazione dell'intervento che deve contenere le condizioni specifiche di esecuzione dello stesso, tra cui l'inizio ed il termine, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze menzionate nel precedente art. 6, senza necessità di formale contratto, per affidamenti di importo inferiore ai 20.000 euro.

2. L'ordinazione dell'intervento deve altresì contenere il riferimento al presente regolamento, alla determinazione di cui all'art. 5, fatto salvo il caso contemplato al comma 4 del medesimo articolo, al capitolo di PEG/PRO sul quale la spesa viene imputata e all'impegno contabile registrato sul capitolo stesso.

3. I contratti di importo superiore a 40.000 euro devono essere stipulati in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficio contratti, e deve contenere tutti gli elementi caratteristici del contratto stesso.

4. Tutte le spese contrattuali fanno carico all'impresa. I contratti conclusi in forma pubblica amministrativa o con scrittura privata autenticata sono soggetti a registrazione, mentre i contratti conclusi per scrittura privata non autenticata tale obbligo non sussiste.

5. Le ditte esecutrici sono tenute inoltre a presentare garanzia fidejussoria per un importo pari al 10% dell'importo della prestazione al netto degli oneri fiscali.

6. Qualora prescritto dall'ordinamento, in rapporto alla "tipologia dei lavori", ai contratti di cottimo fiduciario deve essere allegato il piano di sicurezza, che ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 9 - Esecuzione dell'intervento

1. L'esecuzione dei lavori, sia sotto l'aspetto temporale che qualitativo, deve avvenire sotto la sorveglianza del responsabile del settore il quale può anche delegare ad altro tecnico detta sorveglianza; in tal caso quest'ultimo ha l'obbligo di segnalare al responsabile le irregolarità nello svolgimento dei lavori.

2. In caso di ritardo imputabile all'operatore economico incaricato della esecuzione dell'intervento si applicano le penali previste nell'atto di ordinazione dell'intervento di cui al precedente art. 8.

Inoltre il responsabile del settore, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre la esecuzione in economia di tutto o parte dell'intervento a spese dell'operatore economico medesimo, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

Art. 10 - Pagamenti – Attestazione di regolare esecuzione.

1. Le fatture sono liquidate con la cadenza temporale stabilita nell'ordinazione, a seguito della verifica della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite, con apposita determinazione o attestazione di liquidazione secondo le previsioni regolamentari.
2. Ogni lavoro, per la liquidazione finale, è assoggettato alla preventiva predisposizione del certificato di regolare esecuzione, come previsto dal regolamento di attuazione della legge sui lavori pubblici.

Art. 11 - Verbalizzazione del procedimento

1. Tutte le funzioni svolte dal responsabile del settore, quali risultano dal presente regolamento, devono risultare, per affidamenti di importo superiore ai 20.000 euro, da apposito verbale, redatto da un dipendente assegnato al settore.

Art. 12 - Individuazione del responsabile del procedimento

1. Per ogni singolo lavoro, responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione, è il responsabile del settore tecnico, secondo quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, cui si fa rinvio.
2. Il responsabile del settore, di cui al comma precedente, per categorie di procedimenti o per singole fattispecie o per parti di procedimento può affidarne le funzioni ad altro dipendente del proprio settore.
3. In ogni caso per i lavori e servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il responsabile del procedimento deve essere un tecnico di ruolo.

Art. 13 – Oneri fiscali

1. Gli importi di spesa indicati nel presente regolamento sono sempre "IVA esclusa".

Art. 14 – Incarichi professionali

1. Le procedure previste nell'art. 6 si applicano anche, per quanto compatibili e nel rispetto dei principi di legge, all'affidamento dei servizi tecnici di: consulenza, ricerca, studio, sperimentazione, indagini e rilevazioni, e, in generale, degli incarichi professionali in materia di lavori pubblici (progettazioni, direzione lavori, collaudi, ecc.), a soggetti aventi la necessaria competenza tecnico-scientifica.
2. Ai sensi degli artt. 91, comma 2, e 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice dei contratti, le prestazioni di importo inferiore a 20.000 euro (IVA esclusa) possono essere affidate direttamente ad un soggetto di idonea professionalità, individuato discrezionalmente dal responsabile del settore sulla base di apposito preventivo e/o curriculum.
3. Per le prestazioni di importo pari o superiore alla soglia individuata al comma precedente, l'affidamento deve avvenire previa indagine di mercato tra almeno cinque soggetti idonei, compatibilmente alla natura della prestazione e all'effettiva configurabilità nel caso specifico di una comparazione tra più candidati, secondo le modalità previste all'art. 6 del presente regolamento e nel rispetto di quanto prescritto in materia dalle normative di settore.

Art. 15 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, adottato dal Consiglio comunale, entra in vigore nei termini previsti dalle leggi, dallo statuto comunale.
2. A decorrere da tale data, il presente regolamento sostituisce integralmente ogni precedente norma regolamentare comunale in materia.